

di non potersi sottrarre all'obbligo di studiare l'importante materia.

Questo è lo stato delle cose. Posso però assicurare l'onorevole Mel che non tarderemo a venire alla Camera con un disegno completo, sicuri che la Camera vorrà al più presto votarlo. Non ho altro da dire.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Mel.

Fu testè deposta sul banco della Presidenza la seguente domanda di interrogazione:

“ I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio per sapere quali siano i suoi intendimenti circa la presentazione di un progetto di legge sulla indennità ai deputati.

“ Pantano, Marin, Caldesi, Ettore Ferrari, Costa Andrea, Luigi Ferrari, Maffi, Armirotti. ”

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

Crispi, presidente del Consiglio. Risponderò a questa interrogazione nella tornata di martedì.

Presidente. L'onorevole Pantano consente che sia svolta nella tornata di martedì?

Pantano. Non posso fare opposizione. Ma trattandosi d'una semplice interrogazione, io avrei creduto che l'onorevole presidente del Consiglio avrebbe consentito che fosse svolta immediatamente, viste le condizioni attuali della Camera.

Presidente. Speriamo che di qui a martedì le condizioni della Camera siano mutate. (*ilarità*).

Seguito della discussione sul disegno di legge per l'abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per l'abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie.

La Camera rammenterà che la discussione di questo disegno di legge fu sospesa dopo soppresso l'articolo 2, per cui l'articolo 3 diventò articolo 2.

Ora la Camera ha innanzi a se un disegno di modificazioni che fu distribuito da più giorni. Questo disegno fu concordato fra la Commis-

sione ed il Governo; su di esso quindi procederemo alla discussione.

“ Art. 3. Quando la servitù di cui all'articolo 1 si esercita dalla generalità degli abitanti di un comune o di una parte di esso o da una università od associazione di cittadini col godimento in natura, la indennità da darsi al proprietario per la liberazione della servitù consisterà nella cessione di una parte di ciascun fondo affrancato, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto che rimane abilito. ”

L'onorevole Franceschini ha facoltà di parlare su questo articolo.

Franceschini. Ho chiesto di parlare per avere anzitutto dall'onorevole ministro di agricoltura e dalla Commissione uno schiarimento sul significato da darsi all'articolo in discussione, dappoichè a me pare che, così come esso è formulato, possa, anzi debba certamente dar luogo ad equivoci, ad erronee interpretazioni, a molte e gravi controversie giudiziarie che sempre, ma specialmente in queste materie, fa d'uopo con chiare ed esplicite dichiarazioni nella legge per quanto è possibile prevenire ed allontanare.

A questo articolo è toccato in sorte di andare soggetto a varie modificazioni, ad emendamenti diversi; emendamenti, che con tutta la buona intenzione avuta (me lo consenta l'onorevole ministro) credo che non tutti siano riusciti a dare un vero ed efficace miglioramento al disegno di legge.

Ma non insisterò su questo, dappoichè la legge, quantunque in alcune parti lasci non poco a desiderare, credo che possa essere tuttavia di qualche giovamento all'agricoltura.

Ciò detto vengo allo schiarimento che desidero dal ministro e dalla Commissione.

Nel primo disegno di legge del 27 novembre 1884 presentato dall'onorevole Grimaldi, l'articolo in discussione era così concepito:

“ Quando il diritto di pascere si esercita dalla generalità degli abitanti. . . ” con quel che segue.

Quest'articolo fu modificato nel successivo disegno di legge del 30 marzo 1886, ed allora si parlò non solo del diritto di pascere, ma anche della semina e quanto al resto era conforme al progetto precedente.

Nel disegno di legge 18 giugno 1887, vedendo che la limitazione fatta nei due ricordati disegni di legge non corrispondeva allo scopo, allo intendimento della legge, si adottò un'altra for-